

3. In caso di recepimento integrale delle osservazioni il Dipartimento trasmette la notifica, entro 10 giorni dalla sua ricezione, per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea. Se l'amministrazione firmataria ritiene di non recepire integralmente le osservazioni del Dipartimento, chiede a quest'ultimo di procedere comunque con la notifica, motivando adeguatamente la richiesta. In tal caso il Dipartimento, entro i successivi 10 giorni, trasmette la notifica per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea.

4. La responsabilità della notifica rimane in ogni caso in capo all'amministrazione firmataria.

5. Sono comunque fatte salve le successive valutazioni di competenza della Commissione europea.

#### Art. 3.

##### *Validazione e inoltro alla Commissione europea delle notifiche*

1. La validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea delle notifiche di cui all'art. 2 sono effettuati dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, conformemente alla normativa europea.

#### Art. 4.

##### *Comunicazioni*

1. Le comunicazioni di cui al presente decreto sono effettuate tramite il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato, conformemente alla normativa europea.

#### Art. 5.

##### *Clausola di invarianza*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e produce effetti dalla data di attuazione delle modifiche al sistema indicato all'art. 4, di cui il Dipartimento provvede a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale al link: [www.politicheeuropee.it](http://www.politicheeuropee.it).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2017

p. *Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
BOSCHI

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
ALFANO

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. prev. n. 450

17A01778

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2017.

**Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 dicembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria e di Asti.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;


Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle province di Cuneo e di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, ed è stata stanziata la somma di euro 36.902.647,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale è stato previsto un ulteriore stanziamento pari ad euro 14.097.353,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 10 gennaio 2017, n. 430, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte»;

Considerato che nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 il territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Alessandria, di Alluvioni Cambiò, di Bassignana, di Bistagno, di Borgoratto Alessandrino, di Cassine, di Castellazzo Bormida, di Castelnuovo Bormida, di Castelspina, di Denice, di Felizzano, di Gamalero, di Isola Sant'Antonio, di Masio, di Melazzo, di Merana, di Montecastello, di Montechiaro d'Acqui, di Morsasco, di Oviglio, di Pietra Marazzi, di Piovera, di Ponti, di Quattordio, di Rivalta Bormida, di Rivarone, di Sezzadio, di Solero, di Spigno Monferrato, di Strevi, di Terzo e di Visone in provincia di Alessandria e dei comuni di Antignano, di Asti, di Azzano d'Asti, di Bubbio, di Castagnole delle Lanze, di Castello d'Annone, di Cerro Tanaro, di Cessole, di Costigliole d'Asti, di Isola d'Asti, di Loazzolo, di Mombaldone, di Monastero Bormida, di Mongardino, di Olmo Gentile, di Revigliasco d'Asti, di Rocca d'Arazzo, di Roccaverano, di Rocchetta Tanaro, di San Giorgio Scarampi, di San Martino Alfieri, di Serole, di Sessame e di Vesime in Provincia di Asti è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone causando movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché gravi danni alle attività produttive;

Vista la nota del 19 dicembre 2016 con cui il presidente della Regione Piemonte ha chiesto di estendere alle Province di Alessandria e di Asti lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 dicembre 2016;

Vista la nota del 30 gennaio 2017 con cui la Regione Piemonte ha trasmesso il rapporto di evento previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, ai fini della istruttoria sull'estensione dello stato di emergenza alle Province di Alessandria e di Asti;

Vista la nota del 16 febbraio 2017 con cui la Regione Piemonte ha trasmesso l'elenco dei comuni che fanno parte della perimetrazione dell'area interessata dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nelle Province di Alessandria e di Asti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 febbraio 2017, prot. n. CG/ 12399;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 11 e 12 gennaio 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, pertanto, procedere all'estensione al territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016;


Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, sono estesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti di cui in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 10 gennaio 2017, n. 430, assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.



3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad integrazione delle risorse precedentemente stanziante dalle delibere del Consiglio dei ministri citate nelle premesse.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2017

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
GENTILONI SILVERI

17A01804

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2016.

**Elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012.** (Decreto n. 3459/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

